

COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 26/09/2016

COPIA

OGGETTO: COSTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI ROSATE E GUDO VISCONTI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

Il giorno **26/09/2016**, alle ore **21:00**, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

Assenti/Assenti giustificati

**DEL BEN DANIELE
PANARA YURI
ORENI MONICA
VENGHI CLAUDIO
CONTI GIOVANNI
MARELLI CHIARA
GUANI CRISTINA
TONOLI MARIO
CRESPI ALESSANDRO
BIELLI ORIETTA
CASERINI CARLO
MACALLI CRISTIAN
CICERI ELEONORA**

Membrì ASSEGNATI 13 PRESENTI 13

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Illustra la proposta il Vice Sindaco Avv. Claudio Venghi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

PREMESSO CHE:

- L'art. 37, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 dispone che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ovvero associandosi o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi o avvalendosi degli enti di area vasta (sintesi)
- In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento nei limiti stabiliti dal Codice dei contratti

CONSIDERATO CHE:

- Numerose interpretazioni in vigore dell'art 33 comma 3 bis D.L.GS 163/2006 bis hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib.138/2013/PAR del 26 giugno 2013);
- In tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n.267/2000), bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- il nuovo codice espressamente prevede la forma associativa
- L'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Visto lo schema di Convenzione allegato quale parte integrante del presente atto, sinergicamente predisposto dai funzionari amministrativi e tecnici incaricati da ciascuno dei soggetti aderenti all'accordo, secondo le rispettive competenze, e condivisi dai Sindaci dei Comuni di Rosate e Gudo Visconti

Dato atto che il Comune di Rosate, individuato come comune capofila, si fa carico della profilazione della Centrale Unica di Committenza sui siti informatici di ANAC, dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sugli strumenti elettronici di acquisto gestiti dal soggetto aggregatore di riferimento, affinché la Centrale medesima possa legittimamente operare per l'acquisizione di lavori servizi e forniture – di importo superiore agli importi per cui gli enti convenzionati possono agire autonomamente

Considerato che il quadro normativo di riferimento è in evoluzione, la convenzione prevede una durata complessiva di anni tre ed un iniziale periodo di sperimentazione, pari a un anno, a seguito del quale - effettuata una più approfondita analisi delle strutture organizzative degli Enti aderenti ed all'esito dei risultati conseguiti nel periodo di sperimentazione - i soggetti aderenti alla Convenzione potranno, in accordo, definire ulteriori modalità operative e modifiche all'accordo stipulato, ivi comprese l'eventuale modifica del soggetto individuato come Ente capofila e/o il ricorso ad altri strumenti;

Dato atto infine che la Convenzione di cui trattasi non prevede costi aggiuntivi a carico del Bilancio dei Comuni coinvolti e che solo a conclusione del periodo di sperimentazione, quando verrà stabilita l'organizzazione definitiva della Centrale Unica di Committenza, potranno essere definiti eventuali costi comuni e costi generali, da ripartire tra gli Enti aderenti con modalità e termini che verranno fissati attraverso protocolli operativi, la cui approvazione è delegata alle rispettive giunte;

Visto l'art. 42, comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio comunale in merito alla costituzione di forme associative tra comuni;

Acquisito il parere per competenza del revisore dei conti dott.ssa Giovanna Ceribelli;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Dopo ampia discussione con l'intervento dei Consiglieri Sig. Orietta Bielli, Carlo Caserini, Cristian Macalli, Eleonora Ciceri e risposte da parte del Sindaco – Presidente, Vice Sindaco e Segretario Comunale, come da registrazione audio conservata agli atti;

Presenti e votanti n. 13 Consiglieri comunali;

Con voti espressi in forma palese:

Favorevoli nr. 9

Contrari nr. 0

Astenuti nr. 4 (Orietta Bielli, Carlo Caserini, Cristian Macalli, Eleonora Ciceri)

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 con i comuni di Rosate e Gudo Visconti , rappresentati dai sindaci in carica, dando mandato al Sindaco di procedere alla sottoscrizione della convenzione medesima;
2. Di stabilire che la convenzione, dopo che sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarsi, adottando tutte le misure necessarie per la sua piena e tempestiva attuazione, costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a, del D.Lgs 267/2000;
3. Di dare atto che il comune di Rosate è designato capofila e pertanto delegato dagli altri enti aderenti a svolgere le funzioni proprie della Centrale Unica di Committenza (CUC);
4. Di dare mandato alla giunta comunale, al dirigente e ai responsabili di servizio di dare attuazione alla presente deliberazione, ciascuno secondo le proprie competenze;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4 (Orietta Bielli, Carlo Caserini, Cristian Macalli, Eleonora Ciceri), espressi in forma palese dai nr. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Convenzione

Accordo per acquisti di lavori, beni e servizi

In data _____

il Comune di **ROSATE**, con sede in _____,
codice fiscale _____, qui rappresentato dal Sindaco, Signor
Daniele Del Ben, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo
interesse dell'ente;

il Comune di **GUDO Visconti** con sede in Via _____,
codice fiscale _____, qui rappresentato dal Sindaco,
Signor _____,
il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell'ente;

Richiamati:

l'articolo 15 (*accordi fra pubbliche amministrazioni*) della legge 7 agosto
1990 numero 241 e smi;

l'articolo 30 (*convenzioni*) del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero
267 e smi (altrove **TUEL**);

l'art 37 del Titolo II del nuovo codice degli appalti Appalti D.L.vo 50 /2016
in particolare il comma 4

Premesso che:

il Codice ha stabilito che i Comuni non capoluogo di provincia procedano
all'acquisizione di lavori, beni e servizi, attraverso *forme associative
sovracomunali*;

i Comuni "*non capoluogo di provincia*" devono acquistare lavori, beni e
servizi: a)ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti
aggregatori b) avvalendosi delle *unioni dei comuni* costituite e qualificate
come centrali di committenza; ovvero associandosi o consorziandosi nelle
forme previste dall'ordinamento c) ricorrendo alla stazione unica
appaltante costituita presso gli enti di area vasta ex legge 56/14

Premesso che:

il legislatore ha previsto la possibilità di costituire un “*apposito accordo consortile*” per procedere agli acquisti;

con l'espressione “*accordo consortile*” il legislatore non ha inteso riferirsi ai consorzi normati dall'articolo 31 del TUEL;

infatti, escludendo quelli destinati alla gestione di “*servizi pubblici privi di rilevanza economica*”, i consorzi tra enti locali sono stati espunti dall'ordinamento;

i consorzi di “*servizi pubblici a rilevanza economica*” sono stati cancellati dall'articolo 35 della legge 448/2001;

mentre i consorzi di “*funzioni*” sono vietati fin dal 2009 (legge 191/2009 articolo 2 comma 186);

pertanto, in tale quadro normativo, l'espressione “*accordo consortile*” deve interpretarsi quale sinonimo di “*accordo convenzionale*”;

quindi, sinonimo di gestione associata in forma di “*convenzione*” (articolo 30 TUEL), quale specificazione operativa del più ampio “*accordo di collaborazione*” tra enti (articolo 15 legge 241/1990) come previsto espressamente dal nuovo codice appalti che parla di associazione

Premesso che:

i comuni di Rosate e Gudo Visconti , essendo “*non capoluoghi di provincia*”, hanno l'obbligo di provvedere all'acquisto di lavori, beni e servizi, attraverso le *forme associative sovracomunali* elencate dall'articolo 37 comma 4 del Codice

pertanto, approvando e sottoscrivendo la *Convenzione* allegata, tali comuni intendono adempiere alla prescrizione normativa, in forma di convenzione tra enti ai sensi dell'articolo 30 del TUEL, per provvedere congiuntamente all'acquisto di lavori, beni e servizi;

Richiamato quanto previsto dall'art 36 del D.L.vo 50/16 in particolare il comma 2 in merito alle soglie per cui gli enti posso provvedere in autonomia

Tutto ciò richiamato e premesso, i Comuni sopra elencati (di seguito semplicemente **Parti**) convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – richiami e premesse

1. I Comuni approvano richiami e premesse quali parti integranti e sostanziali della convenzione.

Articolo 2 – finalità e oggetto

1. Allo scopo d'attuare l'art 37 del Codice in particolare il comma 4 del Codice, provvedendo agli acquisti di lavori, beni e servizi in *gestione associata sovracomunale*, realizzando sinergie positive, economie di scala, abbattendo i costi fissi unitari a vantaggio dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della qualità dell'azione amministrativa, i Comuni stipulano la presente convenzione a norma dell'art. 30 del TUEL.

Articolo 3 – durata

La presente vincola le Parti per tre anni.

La durata decorre dal giorno della sottoscrizione del presente atto e scade senza possibilità di rinnovo o proroga taciti.

Articolo 4 – scioglimento e recesso unilaterale

1. Le Parti possono sciogliere la convenzione per mutuo consenso espresso dai rispettivi organi consiliari.

2. Ciascun Comune ha facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione previa deliberazione in tal senso del proprio consiglio comunale e successiva comunicazione, della stessa deliberazione, ai Comuni controparti.

3. La deliberazione di recesso unilateralmente è diviene efficace dopo tre mesi dalla comunicazione alle altre parti.

Articolo 5 – Comune capo-convenzione

Con la sottoscrizione della convenzione, i Comuni conferiscono formale delega al comune di Rosate, detto "*capo-convenzione*", per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 6.

Il comune capo-convenzione nei bandi e nei documenti di gara è detto *Stazione Appaltante*.

Il Sindaco del Comune capo convenzione procede all'individuazione del responsabile della Cuc tra il personale degli enti convenzionati aventi specifica competenza nella gestione delle gare.

Articolo 6 – compiti del capo-convenzione

1. Il comune capo-convenzione è responsabile delle procedure di gara affidategli e, nella gestione delle stesse, opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
2. Il comune capo-convenzione, quale stazione appaltante sovracomunale:
 - a) Predispone adottando le relative determinate debitamente numerate e registrate in registro cronologico apposito , i documenti gara: avvisi, bandi, disciplinari di gara, lettere di invito;
 - b) provvede alla pubblicazione dei bandi, ovvero ad inviare le lettere di invito agli operatori economici;
 - c) designa l'organo incaricato della gara, ovvero nomina la commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del Codice se il criterio d'aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - d) svolge e gestisce la procedura di gara, ivi compreso il sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 88 del Codice;
 - e) richiede ai concorrenti integrazioni documentali e chiarimenti, commina le sanzioni di cui al I Codice;
 - f) provvede all'esclusione dei concorrenti, che nei casi di offerte anormalmente basse non giustificate o per esclusione automatica delle stesse e negli altri casi previsti dal codice
 - g) redige la graduatoria finale ed aggiudica provvisoriamente l'appalto;
 - h) inoltra le comunicazioni ai concorrenti
 - i) trasmette all'amministrazione aggiudicatrice gli atti della procedura di gara per l'aggiudicazione;
 - j) svolge tutti gli adempimenti del procedimento di gara successivi alla determinazione a contrattare e fino all'aggiudicazione.
 - k) Ogni altra funzione relativa alla gestione della gara e del relativo contenzioso.

La presente convenzione non si applica alle procedure escluse dall'applicazione del Codice dei Contratti.

Articolo 7 – Comuni

1. I Comuni deleganti, nei bandi e nei documenti di gara, sono detti *Amministrazione aggiudicatrice*.
2. L'Amministrazione Aggiudicatrice è l'ente titolare del potere di "spesa" che avvia la procedura di gara, che stipula il contratto d'appalto e ne cura l'esecuzione.

Articolo 8 – compiti delle amministrazioni aggiudicatrici

I Comuni, quali amministrazioni aggiudicatrici:

- a) designano il responsabile del procedimento (RUP);
- b) provvedono alla programmazione dei lavori ed, eventualmente, dei servizi e delle forniture;
- c) curano la progettazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, la verifica e la validazione dei progetti;
- d) approvano i progetti di lavori, servizi e forniture assicurando la copertura finanziaria della spesa;
- e) assumono la determinazione a contrattare di avvio del procedimento di cui all'art. 192 del TUEL, individuando il termine di conclusione della relativa procedura

- f) trasmettono, alla stazione appaltante, tutti gli atti a questa necessari per la predisposizione dei documenti di gara e per la gestione della procedura;
- g) mettono a disposizione il proprio personale tecnico-amministrativo per attività di supporto alla CUC;
- h) aggiudicano la gara e procedono alla verifica dei requisiti a norma del Codice;
- i) stipulano il contratto d'appalto e ne curano l'esecuzione attraverso il direttore dei lavori/dell'esecuzione;
- j) provvedono alla pubblicazione dei dati a norma dell'art. 1 co. 32 della legge 190/2012 (legge anticorruzione);
- k) svolgono tutti gli adempimenti di gara precedenti alla determinazione a contrattare e successivi all'aggiudicazione provvisoria.

Articolo 9 – tavolo tecnico

1. Allo scopo di risolvere problemi operativi e di dettaglio, che immancabilmente si manifesteranno attivando la convenzione, è istituito un *tavolo tecnico* al quale partecipano n. 5 rappresentanti dei Comuni.
2. I rappresentati sono scelti, preferibilmente, tra i responsabili più competenti in materia di gare d'appalto.
3. Il responsabile della Cuc del comune capo-convenzione svolge il ruolo di *coordinatore* che convoca e dirige i lavori del tavolo tecnico.
4. Il tavolo tecnico definisce le proprie modalità di funzionamento e verbalizza le proprie sedute e comunica le decisioni assunte agli enti di competenza.
5. Il tavolo tecnico propone alla Conferenza dei Sindaci, il personale da assegnare alla funzione , la giunta comunale degli enti aderenti approverà la dotazione organica della Cuc.
6. Per il primo anno la stessa coincide con il tavolo tecnico.

Articolo 10 - conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione .E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila o in sua assenza da un suo delegato.
3. Si riunisce almeno due volte l'anno.
4. Approva ed analizza le proposte presentate dal Responsabile della Cuc e/o dal tavolo tecnico.
5. Individua annualmente le modalità di rimborso degli eventuali oneri sostenuti dal Comune capo convenzione per il finanziamento della Cuc.

Articolo 11 – Costi di esercizio

La CUC si ispira ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e a quelli di sussidiarietà ed equa ripartizione dei costi mediante rimborso per competenza. Ogni spesa relativa alla procedura di gara è posta a carico dell'ente richiedente. Il comune che attiva la procedura di gara provvede se dovuto al versamento delle spese di gara contestualmente alla trasmissione alla Cuc della determina a contattare.

I Comuni si impegnano a monitorare l'andamento della CUC al fine di verificare i costi sostenuti dal Comune Capo Convenzione che saranno oggetto di eventuale rimborso da parte degli altri Enti.

Articolo 12 – Accordi operativi

Ogni altro aspetto della *gestione associata sovracomunale* che qui non sia disciplinato, ed ogni esigenza operativa che possa intervenire in sede d'attuazione della convenzione, sono rimessi al tavolo tecnico.

Articolo 13 - Controversie

I rapporti tra i Comuni sono improntati ai principi della leale collaborazione tra enti, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile) e divieto di aggravare il procedimento amministrativo (art. 1 comma 2 L. 241/1990).

Qualora l'attuazione o l'interpretazione della convenzione diano luogo a controversie, queste debbono essere risolte prioritariamente attraverso un'intesa tra i Sindaci dei Comuni avanzata dal *tavolo tecnico*.

Articolo 14- Disposizioni finali

Le parti dovranno tendere ad uniformare le scadenze contrattuali in essere per poter procedere ad appalti associati nel rispetto della suddivisione per lotti funzionali.

Il primo anno di gestione associata è sperimentale a termine del quale verranno presentate agli organi competenti eventuali modifiche all'atto convenzionale.

Le attività della struttura organizzativa operante come Cuc sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge 190/2012 con riferimento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione adottato dall'ente capo convenzione.

Gli enti aderenti possono adottare specifici protocolli per favorire la trasparenza delle procedure di gara e risolvere criticità emerse dall'applicazione del PTPC.

La presente convenzione è aperta all'adesione di altri enti.

Articolo 15 Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro

Le eventuali spese di registrazioni sono da ripartirsi in parti uguali fra gli enti contraenti

La Convenzione è stata letta dai Sindaci dei Comuni che, ritenendola conforme alla volontà delle loro Amministrazioni, espresse in seno ai Consigli comunali, la sottoscrivono.

A norma dell'art. 15 co. 2-bis della legge 241/1990, sottoscrivono con firma digitale.

Comune di Rosate

il Sindaco

Comune di Gudo Visconti

il Sindaco

CONSIGLIO COMUNALE 26/09/2016

PT. 3

Il mio intervento vuole soffermarsi sul significato della forma giuridica della “convenzione” che avete scelto come forma associativa sovracomunale per poter ottemperare agli obblighi di legge in merito agli acquisti di lavori, beni e servizi.

La legge 114/2014 parla di unioni di Comuni o accordi consortili quale ~~form~~ ^e forme giuridiche atte a poter ottemperare tali obblighi.

Nella vostra premessa, seconda facciata, si equipara “l’accordo consortile” ad un “accordo convenzionale”.

Questa interpretazione, data la mancanza di un riferimento normativo esplicito, è una interpretazione vostra (che fate derivare dall’art. 30 TUEL), o vi sono in merito altre casistiche dalle quali avete preso spunto?

La convenzione stipulata per un’esigenza particolare del Comune di Rosate (pista ciclopedonale per Noviglio), si scioglierà una volta ottenuto il risultato o data la durata dei tre anni diverrà lo strumento per procedere ad altre forme di acquisizione di lavori, beni e servizi?

DOMANDE

Art. 4 – “recedere unilateralmente”... Se sono solo due i Comuni aderenti alla convenzione nel momento in cui uno recede, decade la convenzione?

Questa dicitura è stata pensata nel caso di estensione della convenzione ad altri comuni?

Art. 11 -non ho capito cosa si intende per “determina a contattare”


Art. 11 –... i costi sostenuti dal Comune capo Convenzione saranno oggetto di eventuale rimborso da parte di altri Enti... A quali ci si riferisce? E perché eventualmente?

Ornette Bell

PUNTO 3

Una breve osservazione sulla CUC e le diverse piattaforme ARCA-SINTEL (solo per Regione Lombardia), CONSIP, MEPA, etc.. il nuovo codice degli appalti al fine di snellire, e mi viene da sorridere, la burocrazia dei diversi uffici, ha cercato di dare indicazioni precise per la gestione delle gare e ha dato delle istruzioni rispetto ai limiti di importo al di sotto dei quali poter fare un affidamento diretto e quindi al di sopra dei quali istituire delle Centrali Uniche di Committenza attraverso unioni di Comuni o accordi consortili così come recita il comma 3-bis della legge 114/2014; in questo consiglio siamo chiamati all'approvazione dello schema di convenzione per costituire la CUC con il Comune di Gudo Visconti e la domanda sorge spontanea, perché Gudo che è un paese molto più piccolo dove le esigenze sono diverse e quindi le esperienze che si sviluppano sono differenti (rispetto poi alla pista ciclabile di Noviglio, non parrebbe proprio il comune più interessato), ma la mia attenzione voleva anche essere rivolta a tutte quelle situazioni, forse più frequenti, in cui non si passa dalla CUC. Rosate, quando di dovere, si è allineata ai suggerimenti sugli importi indicati dalla nuova normativa sugli appalti e infatti, prendo l'esempio dei servizi, è stabilito che al di sotto dei 40.000 l'affidamento non deve passare per la CUC, ma può essere diretto. Con questo intervento vorrei proprio osservare che sempre il codice degli appalti sottolinea che **OCCORRE COMUNQUE DARE ADEGUATA MOTIVAZIONE IN MODO CHE NON SIA UNA SCELTA ARBITRARIA E CHE VENGA RISPETTATA LA TRASPARENZA, LA CONCORRENZA E**

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE. Su questo punto mi chiedo se qui nel nostro Comune si rispetta questo principio perché sul sito navigando qua e là ho trovato alcune determine dove non solo si invita una sola ditta per l'esecuzione del lavoro, ma è sempre la stessa ditta per tutti i lavori del genere che si fanno e di conseguenza, non bisogna essere degli esperti di gare, il ribasso arriva ad essere dello 0,0001% e allora mi chiedo se così è garantita la trasparenza, il libero mercato e il principio di rotazione (vedi determina 395 DEL 10/12/2015 oppure le determine 30-33-34 del febbraio 2016, etc..) Leggevo addirittura un articolo del Sole 24 Ore del 14/9/2016 in cui si parlava di un controllo che andrà ad intensificarsi da parte dell'Anac sulle procedure negoziate senza bando valutata dalla stessa comunque un'ipotesi eccezionale e anche per le gare le linee guida richiedono addirittura una sorta di indagine di mercato perché i principi sopra elencati siano pienamente rispettati. Rosate si sente in linea con tutto ciò e con il Comune di Gudo Visconti può avere dei vantaggi ed essere agevolata per il rispetto di questa normativa? INVITO IL CONSIGLIO ALLA RIFLESSIONE e chiedo che venga messo agli atti tale intervento. Grazie

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosate', is written over the end of the text.

COMUNE DI ROSATE

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/9/2016 DELIBERA N. 26
(Art.49 DLGS n.267/2000)

=====

OGGETTO: Costituzione Centrale Unica di Committenza (C.U.C.): tra i comuni di Rosate e Gudo Visconti - Approvazione schema di convenzione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Il, 26/9/2016

Il Responsabile del Servizio Interessato
f.to dott. arch. Pietro Codazzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Il, 26/9/2016

Il Responsabile di Ragioneria
f.to Rag. Lorena Doninotti



COMUNE DI ROSATE

PROVINCIA DI MILANO

Via Vittorio Veneto n° 2 - WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT - Partita Iva 03602750154 – Cod. Fiscale 82000610152

La sottoscritta dott.ssa Giovanna Ceribelli, Revisore Unico del Comune di Rosate.

ESAMINATA

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del 26 settembre 2016, avente per oggetto "Centrale Unica di Committenza: approvazione convenzione tra i Comuni di Rosate e Gudo Visconti."

VISTO

Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 dell'arch. Pietro Codazzi, Responsabile dell'area Servizi Tecnici – Settore 4;

Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 della rag. Lorena Doninotti, Responsabile dei servizi finanziari;

ESPRIME

Parere positivo ai sensi dell'art. 239 del TUEL 267/2000 come modificato dalla legge 213 del 7-12-2012 a:

1. Approvare l'allegato schema di nuova convenzione, costituita da n° 15 articoli e con durata di anni 3;
2. Dare mandato al Sindaco a sottoscrivere la convenzione medesima, in nome e per conto del Comune che rappresenta;
3. Demandare ai competenti Uffici l'attivazione di tutti i provvedimenti necessari per dare concreta attuazione alla sopra citata deliberazione, restando inteso l'impegno di ogni Comune associato a garantire adeguati stanziamenti ai fini di assicurare le eventuali quote di specifica competenza.

Rosate, 20/09/2016

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Giovanna Ceribelli

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal *5/10/2016* al *20/10/2016*

Rosate, *5/10/2016*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *5/10/2016*



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice